

N. 1525/2020 R.G.N.R.  
N. 1444/2020 R.G. GIP



**TRIBUNALE DI VITERBO**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**  
**ORDINANZA**

Il Giudice,

vista l'opposizione, presentata da MANCINI Donatella Maria e CACALLORO Giorgio, alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM in relazione alla notizia di reato iscritta a carico di GIANLORENZO Paolo, in atti generalizzato;  
esaminate le ragioni a sostegno della richiesta di archiviazione; esaminate le ragioni sottese all'opposizione;

**OSSERVA**

1. La notizia di reato trova origine nella denuncia querela presentata da MANCINI Donatella Maria e CACALLORO Giorgio, dalla quale emerge che: i querelanti gestiscono società attiva nella lavorazione e distribuzione di carne suina, impresa dotata anche di un punto vendita sito in Montefiascone, via Dante Alighieri; nel marzo del 2020, i querelanti si recavano in Valle d'Aosta per un viaggio, che erano costretti ad interrompere una volta adottate le iniziali misure di contrasto alla diffusione del Covid 19; raggiunta nuovamente Montefiascone, decidevano per precauzione di mettersi in "auto quarantena", astenendosi dal recarsi presso il punto vendita di via Dante Alighieri.

In merito ai successivi sviluppi, i querelanti esponevano che, avendo iniziato a sviluppare sintomi riconducibili al SARS Cov 2, si sottoponevano a tampone che dava esito positivo. L'autorità sanitaria non disponeva però alcuna misura in ordine al punto vendita di via Dante Alighieri, atteso che il CACALLORO e la MANCINI non vi si erano più recati dopo il rientro dalla Valle d'Aosta. Il detto punto vendita veniva comunque, per cautela, chiuso al pubblico e sanificato, circostanze queste (chiusura e sanificazione) della quale i querelanti davano avviso sulla pagina Facebook della società.

Successivamente, compariva sul giornale online *Etruria News* un articolo nel quale si criticava aspramente il loro contegno, in quanto non avevano portato a conoscenza della cittadinanza il loro stato di salute (si rimanda agli atti per il contenuto dell'articolo).

CACALLORO e la MANCINI proponevano quindi querela per il reato di cui all'art. 595 c.p., lamentando la natura lesiva dello scritto per il loro onore e reputazione.

2. Ciò posto, deve essere condivisa la richiesta del PM, non ravvisandosi i presupposti per coltivare l'accusa in giudizio, ravvisandosi i tratti costitutivi del diritto di critica, esimente idonea ad elidere l'antigiuridicità del fatto.

In questa prospettiva, va rammentato come possa legittimamente predicarsi l'applicabilità della scriminante ridetta ove i fatti narrati corrispondano a verità nel loro nucleo essenziale e l'autore, nell'esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e pungente, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. 10031/2012). Se infatti è vero che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo, resta fermo che il fatto presupposto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive (Cass. 18714/2014; Cass. 7847/2011).

In definitiva, è assodato che nella formulazione del giudizio critico possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui. È tuttavia altrettanto innegabile la necessità che le espressioni siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.

Ebbene, nel caso di specie il giudizio formulato dall'estensore dell'articolo prende le mosse dai seguenti dati, entrambi veri: (a) il fatto che il CACALLORO e la MANCINI erano risultati positivi al COVID; (b) il fatto che, nella immediatezza, non informarono la propria clientela di tale circostanza.

Sulla base di tali elementi, l'estensore dello scritto critica il contegno dei querelanti evidenziando come, per senso civico, avrebbero dovuto mettere subito a conoscenza la cittadinanza delle loro condizioni sanitarie, specificando - ad esempio mediante lo stesso post su Facebook che avevano utilizzato per comunicare la chiusura per sanificazione - che erano positivi al COVID. Ciò al fine di consentire, a chi aveva avuto contatti stretti, di potersi isolare.

Ne deriva che nello scritto viene formulato un giudizio, un'opinione, che prende spunto da un fatto che, nel suo nucleo essenziale, corrispondeva a verità. In altri termini, il giornalista ha espresso il suo pensiero - condivisibile o meno - circa una sorta di obbligo morale del soggetto contagiato di portarne a conoscenza i terzi e, al contempo, ha manifestato il suo sdegno per chi, positivo al covid 19, non palesi all'esterno tale sua condizione.

Non assume poi portata diffamatoria il fatto che nell'articolo vi fosse un accostamento tra la collocazione topografica dell'esercizio commerciale dei querelanti e la casa di abitazione del primo cittadino falisco deceduto a causa del

coronavirus. Ed infatti, tale accostamento non era funzionale ad attribuire una sorta di responsabilità morale dei querelanti per tale decesso, ma semmai ad attirare l'attenzione del lettore sul fatto che, proprio in quella cittadina e proprio in quella zona, la malattia aveva avuto tragiche conseguenze.

Non rileva in questa sede la condivisibilità dell'opinione dell'estensore dell'articolo, formulata effettivamente in termini alquanto superficiali e contraddittori, con uso di termini sensazionalistici ed iperbolici, funzionali più che altro a catturare l'attenzione del lettore. Ed invero, l'operatività della scriminante del diritto di critica prescinde ovviamente dalla persuasività della tesi espressa, così come dalle forme con cui essa è veicolata, salvo che esse superino la continenza espositiva.

**PQM**

Rigetta l'opposizione.

Dispone l'archiviazione del procedimento in epigrafe indicato (N. 1525/2020 R.G.N.R. - N. 1444/2020 R.G. GIP), iscritto a carico di GIANLORENZO Paolo, in atti generalizzato

Ordina la restituzione degli atti al PM.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Viterbo, 29.3.2022

Il GIUDICE

Giacomo Autizi

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Viterbo, li 05/04/2022

**IL CANCELLIERE**